<RepeatBlock-Amend><Amend><Date>{21/03/2019}21.3.2019</Date> <ANo>A8-0174</ANo>/<NumAm>124</NumAm>

Emendamento <NumAm>124</NumAm>

<RepeatBlock-By><Members>David McAllister</Members>

<AuNomDe>{AFET}a nome della commissione per gli affari esteri</AuNomDe>

</RepeatBlock-By>

<TitreType>Relazione</TitreType> A8-0174/2019

<Rapporteur>José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra</Rapporteur>

<Titre>Istituzione di uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))</DocRef>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 7 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | Articolo 7 bis |
|  | Revisione intermedia e valutazione |
|  | ***1. La Commissione adotta un nuovo quadro di programmazione dell'IPA sulla base della valutazione intermedia Entro il 30 giugno 2024 la Commissione presenta una relazione di valutazione intermedia sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 ed esamina il contributo dell'Unione alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, mediante indicatori che misurano i risultati ottenuti e le eventuali risultanze e conclusioni relative all'impatto del presente regolamento.*** |
|  | ***Il Parlamento europeo può fornire il proprio contributo a tale valutazione. La Commissione e il SEAE organizzano una consultazione con i soggetti e i beneficiari principali, comprese le organizzazioni della società civile. La Commissione e il SEAE prestano particolare attenzione a garantire che siano rappresentati i soggetti più emarginati.*** |
|  | ***La Commissione valuta altresì l'impatto e l'efficacia delle proprie azioni per settore di intervento e l'efficacia della programmazione mediante valutazioni esterne. Le proposte e le opinioni del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle valutazioni esterne indipendenti sono debitamente prese in considerazione dalla Commissione e dal SEAE. La valutazione intermedia prende in esame i risultati ottenuti dall'Unione in relazione agli obiettivi stabiliti dal presente regolamento.*** |
|  | ***2. La relazione di valutazione intermedia esamina altresì l'efficienza, il valore aggiunto, il funzionamento dell'architettura semplificata e razionalizzata, la coerenza interna ed esterna e il sussistere della pertinenza degli obiettivi del presente regolamento, la complementarità e le sinergie tra le azioni finanziate, il contributo delle misure a una coerente azione esterna dell'Unione, nonché il grado di consapevolezza del sostegno finanziario dell'UE da parte dell'opinione pubblica dei paesi beneficiari, se del caso.*** |
|  | ***3. La relazione di valutazione intermedia è elaborata allo scopo specifico di migliorare l'applicazione dei finanziamenti dell'Unione. Essa orienta le decisioni sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle tipologie di azione attuate nell’ambito del presente regolamento.*** |
|  | ***4. La relazione di valutazione intermedia contiene altresì informazioni consolidate delle pertinenti relazioni annuali relative a tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, tra cui le entrate con destinazione specifica esterna e i contributi a fondi fiduciari, e presenta una ripartizione della spesa per paese beneficiario, uso di strumenti finanziari, impegni e pagamenti.*** |
|  | ***5. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri. Gli esiti sono tenuti in considerazione al momento di concepire i programmi e di decidere l'assegnazione delle risorse.*** |
|  | ***6. La Commissione coinvolge tutti i soggetti interessati, comprese le organizzazioni della società civile, nel processo di valutazione dei finanziamenti dell'Unione di cui al presente regolamento e può eventualmente effettuare valutazioni comuni con gli Stati membri in stretta collaborazione con i beneficiari.*** |
|  | ***7. La Commissione presenta la relazione di valutazione intermedia di cui al presente articolo al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata, se del caso, da proposte legislative che apportano le necessarie modifiche al presente regolamento.*** |
|  | ***8. Al termine del periodo di applicazione del presente regolamento e comunque non oltre tre anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del regolamento alle stesse condizioni della valutazione intermedia di cui al presente articolo.*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend><Date>{21/03/2019}21.3.2019</Date> <ANo>A8-0174</ANo>/<NumAm>125</NumAm>

Emendamento <NumAm>125</NumAm>

<RepeatBlock-By><Members>David McAllister</Members>

<AuNomDe>{AFET}a nome della commissione per gli affari esteri</AuNomDe>

</RepeatBlock-By>

<TitreType>Relazione</TitreType> A8-0174/2019

<Rapporteur>José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra</Rapporteur>

<Titre>Istituzione di uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))</DocRef>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 7 ter (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | Articolo 7 ter |
|  | Sospensione dell'assistenza |
|  | ***1. Alla Commissione è delegato, conformemente all'articolo 14, il potere di adottare atti delegati con riguardo alla modifica dell'allegato I del presente regolamento al fine di sospendere in tutto o in parte l'assistenza dell'Unione, allorché un beneficiario non rispetti i principi di democrazia, Stato di diritto, buona governance, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali o le norme di sicurezza nucleare o violi gli impegni assunti nei pertinenti accordi conclusi con l'Unione o costantemente arretri in relazione a uno o più dei criteri di Copenaghen. Nell'eventualità di una sospensione parziale sono indicati i programmi cui si applica la sospensione.*** |
|  | ***2. Ove la Commissione ritenga che non sussistano più le ragioni che giustificano la sospensione dell'assistenza, le è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 14, al fine di modificare l'allegato I per ripristinare l'assistenza dell'Unione.*** |
|  | ***3. Nei casi di sospensione parziale, l'assistenza dell'Unione è destinata principalmente a sostenere le organizzazioni della società civile e gli attori non statali per quanto riguarda le misure volte a promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, nonché a sostenere i processi di democratizzazione e di dialogo nei paesi partner.*** |
|  | ***4. La Commissione tiene debitamente conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo nel suo processo decisionale.*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend><Date>{21/03/2019}21.3.2019</Date> <ANo>A8-0174</ANo>/<NumAm>126</NumAm>

Emendamento <NumAm>126</NumAm>

<RepeatBlock-By><Members>David McAllister</Members>

<AuNomDe>{AFET}a nome della commissione per gli affari esteri</AuNomDe>

</RepeatBlock-By>

<TitreType>Relazione</TitreType> A8-0174/2019

<Rapporteur>José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra</Rapporteur>

<Titre>Istituzione di uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))</DocRef>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 7 quater (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | Articolo 7 quater |
|  | Governance |
|  | ***Un gruppo direttivo orizzontale composto da tutti i competenti servizi della Commissione e del SEAE e presieduto dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) o da un rappresentante di detto ufficio, è responsabile dell'indirizzo, del coordinamento e della gestione di tale strumento nell'ambito di tutto il ciclo di gestione così da garantire la coerenza, l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità di tutti i finanziamenti esterni dell'Unione. Il VP/AR assicura il coordinamento politico globale dell'azione esterna dell'Unione. Per l'intero ciclo di programmazione, pianificazione ed applicazione dello strumento, il VP/HR e il SEAE collaborano con i pertinenti membri e servizi della Commissione, identificati sulla base della natura e degli obiettivi dell'azione prevista, avvalendosi delle loro competenze. Il VP/HR, il SEAE e la Commissione preparano tutte le proposte di decisione conformemente alle procedure della Commissione e le presentano per adozione.*** |
|  | ***Il Parlamento europeo è pienamente coinvolto nelle fasi di elaborazione, programmazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di finanziamento esterno al fine di garantire il controllo politico nonché il controllo e la responsabilità democratici dei fondi dell'Unione in materia di azione esterna.*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend><Date>{21/03/2019}21.3.2019</Date> <ANo>A8-0174</ANo>/<NumAm>127</NumAm>

Emendamento <NumAm>127</NumAm>

<RepeatBlock-By><Members>David McAllister</Members>

<AuNomDe>{AFET}a nome della commissione per gli affari esteri</AuNomDe>

</RepeatBlock-By>

<TitreType>Relazione</TitreType> A8-0174/2019

<Rapporteur>José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra</Rapporteur>

<Titre>Istituzione di uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))</DocRef>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 8 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | Articolo 8 bis |
|  | Articolo 8 quater |
|  | ***Adozione di piani d’azione e misure*** |
|  | ***1. La Commissione adotta i piani d'azione e le misure mediante una decisione della Commissione in conformità del regolamento finanziario.*** |
|  | ***2. Ai fini della coerenza dell'azione esterna dell'Unione, sia nella programmazione che nella successiva applicazione dei piani d’azione e di tali misure, la Commissione tiene conto dell'orientamento politico del Consiglio e del Parlamento europeo al riguardo.*** |
|  | ***La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo in merito alla programmazione dei piani d’azione e delle misure ai sensi del presente articolo, anche per quanto concerne gli importi finanziari previsti, e informa il Parlamento europeo anche di modifiche o proroghe sostanziali di detta assistenza. Quanto prima possibile dopo l'adozione o la sostanziale modifica di una misura, e in ogni caso entro un mese dalla sua adozione, la Commissione trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e fornisce una descrizione generale della natura e della motivazione della misura adottata, della sua durata, del suo bilancio e del suo contesto, compresa la complementarità di tale misura ad altra assistenza dell'Unione, sia in corso che programmata. Per le misure di assistenza straordinaria, la Commissione indica inoltre se in che misura e in che modo garantirà la continuità della politica attuata mediante l'assistenza straordinaria mediante l'assistenza a medio e a lungo termine a norma del presente regolamento.*** |
|  | ***3. Prima di adottare piani d'azione e misure che non si basano sui documenti di programmazione di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, tranne nei casi di cui all'articolo 8 bis, paragrafi 3 e 4, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 14 per integrare il presente regolamento definendo gli obiettivi specifici da perseguire, i risultati attesi, gli strumenti da utilizzare, le attività principali e le assegnazioni finanziarie indicative di tali piani d'azione e misure.*** |
|  | ***4. Per le singole azioni è effettuata, conformemente ai vigenti atti legislativi dell'Unione, comprese la direttiva 2011/92/UE1 bis del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 85/337/CEE1 ter del Consiglio, un'idonea analisi che verta sui diritti umani e sugli aspetti sociali e ambientali, anche in riferimento all'incidenza sui cambiamenti climatici e sulla biodiversità, comprendente nei casi pertinenti una valutazione dell'impatto ambientale per le azioni sensibili dal punto di vista ambientale, in particolare le grandi nuove infrastrutture.*** |
|  | ***Sono inoltre effettuate valutazioni ex ante dell’impatto in materia di diritti umani, questioni di genere, sociali e del lavoro, nonché l'analisi dei conflitti e valutazione dei rischi.*** |
|  | ***Ove pertinente, nell'ambito dell'esecuzione dei programmi settoriali sono utilizzate le valutazioni strategiche che vertono sui diritti umani e sugli aspetti sociali e ambientali. La Commissione garantisce la partecipazione dei soggetti interessati a dette valutazioni e l'accesso pubblico ai risultati di tali valutazioni.*** |
|  | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
|  | ***1 bis Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione) (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).*** |
|  | ***1 ter Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.07.1985, pag. 40).*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend><Date>{21/03/2019}21.3.2019</Date> <ANo>A8-0174</ANo>/<NumAm>128</NumAm>

Emendamento <NumAm>128</NumAm>

<RepeatBlock-By><Members>David McAllister</Members>

<AuNomDe>{AFET}a nome della commissione per gli affari esteri</AuNomDe>

</RepeatBlock-By>

<TitreType>Relazione</TitreType> A8-0174/2019

<Rapporteur>José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra</Rapporteur>

<Titre>Istituzione di uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))</DocRef>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 14 – paragrafo 2</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 2. È conferito alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 13. | 2. È conferito alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati di cui ***all'articolo 7, paragrafo 3,*** all’articolo ***7 bis), agli articoli 7 ter), paragrafi 1 e 2, all’articolo 8 quater), paragrafo 3, e agli articoli*** 13 ***e 15***. |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend>

<Amend><Date>{21/03/2019}21.3.2019</Date> <ANo>A8-0174</ANo>/<NumAm>129</NumAm>

Emendamento <NumAm>129</NumAm>

<RepeatBlock-By><Members>David McAllister</Members>

<AuNomDe>{AFET}a nome della commissione per gli affari esteri</AuNomDe>

</RepeatBlock-By>

<TitreType>Relazione</TitreType> A8-0174/2019

<Rapporteur>José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra</Rapporteur>

<Titre>Istituzione di uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))</DocRef>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Allegato I – comma 8</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***Ex*** Repubblica ***jugoslava*** di Macedonia | Repubblica di Macedonia ***del nord*** |

Or. <Original>{EN}en</Original>

</Amend></RepeatBlock-Amend>